



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - P. IVA 00294190160

Ordinanza Sindacale N. 49
Data di registrazione 10/07/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE FARA ROCK 2026 - PERIODO DAL 13/07/2026 AL 20/07/2026: ISTITUZIONE DIVIETI SPECIFICI PER ESERCIZI PUBBLICI E DIVIETO DI BIVACCO.

VISTO l'art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che nel periodo dal 13/07/2026 al 20/07/2026, presso il parcheggio pubblico di Via Reseghetti, avrà luogo la manifestazione denominata: "**FARA ROCK 2026**" con il tradizionale appuntamento musicale organizzato dall'associazione omonima;

ACCERTATO che nelle immediate vicinanze dell'area interessata dalla manifestazione sono presenti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO necessario di prevenire e scongiurare l'abbandono di contenitori in vetro e/o lattine in metallo contenenti bevande alcoliche, nonché rifiuti derivanti dalla consumazione di alimenti e bevande che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica in tutta l'area interessata dall'avvenimento in questione, nonché nelle aree verdi e in generale lungo le vie del paese;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno N.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017, per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla Safety, viene dettata, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità pubblica, vietando in tutto il paese il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e/o lattine da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e in forma ambulante, delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

VISTO l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;

VISTO E RICHIAMATO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell'Interno, che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza, legati anche all'abuso di alcool;

ORDINA, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica:

Nel periodo dal 13/07/2026 al 20/07/2026 compreso, È VIETATO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE:

- **il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e di lattine;**
- **a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali: "la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;**
- **Porre in essere ed esercitare attività di truck food;**

Nel periodo dal 13/07/2026 al 20/07/2026 compresi, È VIETATO NELL'AREA DEL FARA ROCK:

- **L'ingresso con contenitori e bevande in vetro o lattine;**
- **Ogni forma di bivacco compreso l'utilizzo di tende mobili esteso anche alle aree verdi circostanti e limitrofe.**

La presente limitazione vale per il periodo dal **13/07/2026 al 20/07/2026** a partire dalle ore 18.00 fino a fine manifestazione per ogni giorno della medesima.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

che gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento (art. 650 del vigente Codice Penale).

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed immediatamente esecutivo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Bergamo (BG) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line; ricorso davanti al TAR della Regione Lombardia entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il Sindaco

Assanelli Raffaele

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*